CAMERA DEI DEPUTATI

N. **1446**-A
N. **1446**-*bis*-A
N. **1650**-A

ALLEGATO 1

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)

ALLEGATO 1

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sugli stati di previsione della spesa e sulle parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza.

RELAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SUGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA E SULLE CONNESSE PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA DI RISPETTIVA COMPETENZA

INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . *Pag.* 7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Tabella 1/A e 1/A-*bis (Presidenza del Consiglio)* . . . . . » 9

Tabella 8 e 8-*bis (Interno)* . . . . . » 10

II COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 13
(Giustizia)

Tabella 5 e 5-*bis (Grazia e giustizia)* . . . . . » 15

III COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 17
(Affari esteri e comunitari)

Tabella 6 e 6-*bis (Affari esteri)* . . . . . » 19

Tabella 16 e 16-*bis (Commercio con l'estero)* . . . . . » 21

IV COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 23
(Difesa)

Tabella 12 e 12-*bis (Difesa)* . . . . . » 25

V COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 31
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Tabella 2 e 2-*bis (Tesoro)* . . . . . » 33

Tabella 4 e 4-*bis (Bilancio)* . . . . . » 33

Tabella 18 *(Partecipazioni statali)* . . . . . » 33

VI COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 37
(Finanze)

Tabella 1 e 1-*bis (Entrata)* . . . . . » 39

Tabella 3 e 3-*bis (Finanze)* . . . . . » 39

Tabella 14 e 14-*bis (Industria)* per la parte relativa alle assicurazioni private e di interesse collettivo . . . . . » 39

VII COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . *Pag.* 41
(Cultura, scienza e istruzione)

Tabella 1-A e 1-A-*bis* *(Presidenza del Consiglio)* per le parti relative all'informazione . . . . . » 43

Tabella 7 e 7-*bis* *(Pubblica istruzione)* . . . . . » 45

Tabella 20 *(Turismo e spettacolo)* per le parti relative allo sport e allo spettacolo . . . . . » 46

Tabella 21 e 21-*bis* *(Beni culturali e ambientali)* . . . . . » 48

Tabella 23 e 23-*bis* *(Università e ricerca scientifica e tecnologica)* . . » 50

VIII COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 53
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Tabella 1-A e 1/A-*bis* *(Presidenza del Consiglio)* per la parte relativa alle aree urbane . . . . . » 55

Tabella 1-A e 1/A-*bis* *(Presidenza del Consiglio)* rubrica dei servizi tecnici nazionali della Protezione civile . . . . . » 57

Tabella 1-A e 1/A-*bis* *(Presidenza del Consiglio)* rubrica dei servizi tecnici nazionali della Protezione civile . . . . . » 59

Tabella 9 e 9-*bis* *(Lavori pubblici)* . . . . . » 61

Tabella 22 e 22-*bis* *(Ambiente)* . . . . . » 63

IX COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 65
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Tabella 10 *(Trasporti)* . . . . . » 67

Tabella 11 e 11-*bis* *(Poste e telecomunicazioni)* . . . . . » 69

Tabella 17 *(Marina mercantile)* . . . . . » 70

X COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 73
(Attività produttive, commercio e turismo)

Tabella 14 e 14-*bis* *(Industria)* . . . . . » 75

Tabella 20 *(Turismo e spettacolo)* per la parte ordinamentale e per quella relativa al turismo . . . . . » 78

Tabella 23 e 23-*bis* *(Università e ricerca scientifica e tecnologica)* per la parte relativa alla ricerca applicata . . . . . » 80

XII COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 83
(Affari sociali)

Tabella 19 e 19-*bis* *(Sanità)* . . . . . » 85

XIII COMMISSIONE PERMANENTE . . . . . » 87
(Agricoltura)

Tabella 13 *(Agricoltura)* . . . . . » 89

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, TERZO COMMA, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO

COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE . . . . . » 95

RELAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Marco RAVAGLIOLI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 1/A** e **1/A-*bis***)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La I Commissione,

esaminata la Tabella 1/A e 1/A-*bis* « Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri » e le connesse parti dei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 1993,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

raccomandando di intensificare le iniziative per la completa attuazione della legge n. 241 del 1990, nonché della legge n. 400 del 1988, nel cui ambito andrà compiuta un'azione di maggiore coordinamento delle strutture della Presidenza e fra questa e i vari Ministeri, anche in vista di un più efficace controllo dei livelli di uscita e della efficacia delle spese pubbliche.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Marco RAVAGLIOLI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 8** e ***8-bis***)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La I Commissione,

esaminata la Tabella n. 8 ed *8-bis* « Stato di previsione del Ministero dell'interno » e le concernenti parti dei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 1993;

preso atto della rispondenza delle previsioni del bilancio 1993 del Ministero dell'interno alle esigenze di rigoroso contenimento delle spese in vista del risanamento della finanza pubblica

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

le previsioni di bilancio, pur nel quadro di necessari sacrifici, assicurano il raggiungimento degli obiettivi fondamentali di salvaguardia della pubblica sicurezza, di garanzia dei servizi essenziali per i cittadini e di funzionalità degli enti locali;

si considera tuttavia essenziale che il Ministero dell'interno – nel quadro della realizzazione di un sistema di monitoraggio del complesso della finanza pubblica – si doti di adeguati strumenti di controllo sugli effettivi livelli di uscita e

sulla efficacia delle spese compiute e promuova l'introduzione di normative e di strutture che consentano agli enti locali di esercitare validamente la prevista autonomia impositiva;

si sottolinea l'importanza che, mentre si accrescono e si moltiplicano le funzioni di governo locale affidate ai comuni e alle province in conseguenza di una opportuna strategia di decentramento e di autonomia da parte dello Stato, il Ministero dell'interno assuma in modo ancora più efficace che non in passato il ruolo di referente unico per le amministrazioni locali.

La Commissione ha approvato altresì il seguente emendamento:

Alla tabella n. 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, come modificata dalla Nota di variazioni, al capitolo 4292 modificare gli importi come segue:

CP + 10.000.000.000;
CS + 10.000.000.000.

Conseguentemente, ridurre per pari importi il capitolo 2616.

1446. Tab. 8. 7. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Ettore PAGANELLI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 5** e **n. 5-*bis***)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La II Commissione,

esaminati lo stato di previsione del ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993 e le connesse parti dei disegni di legge finanziaria 1993;

nella prospettiva di impegnare il Governo ad un aumento di lire 10 miliardi del capitolo 1701 della tabella 5 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia, nonché di prevedere, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, una modifica alla nota di variazione al bilancio nel senso di aggiungere all'articolo 13, così modificato, un ulteriore comma volto a stabilire che con decreti del ministero del tesoro, su proposta del ministro di grazia e giustizia, possano essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria 4 – acquisto di beni e servizi – dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993;

tutto ciò premesso;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Alberto ALESSI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 6** e **6-*bis***)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La III Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge n. 1446 ed il disegno di legge n. 1650 (legge finanziaria 1993) relativamente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tabella n. 6 e 6-*bis*),

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLEMENTE

La Commissione ha approvato altresì i seguenti emendamenti:

Al capitolo 4620 dello stato di previsione del MAE, aumentare lo stanziamento di competenza per il 1993 di 410 miliardi: (820 + 410 = 1.230 miliardi).

Conseguentemente: Ridurre come segue gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro:

Cap. 8173 – Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale per i crediti di aiuto: – 350 miliardi.

Cap. 4532/P – Contributi all'AIMA: – 60 miliardi.

1446/Tab. 6/III/1.

All'articolo 7 del disegno di legge n. 1446, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attività di formazione e di assistenza tecnica, da svolgersi in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987.

5-*ter*. Per « iniziative di cooperazione » di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 412 del 1991, si intendono le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuali o collegiali dopo l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991.

5-*quater*. Il riferimento alla vigente normativa comunitaria contenuta nella legge n. 412 del 1991 deve intendersi in relazione alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano, ovvero in esso immediatamente applicabili, sempreché sia rispettata la condizione di reciprocità con le imprese degli altri Paesi membri della CEE nelle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale a dono.

1446/Tab. 6/III/8.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Alberto ALESSI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 16** e **16-*bis***)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La III Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge n. 1446 ed il disegno di legge n. 1650 (legge finanziaria 1993) relativamente allo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero (Tabella n. 16 e 16-*bis*),

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Paolo Pietro CACCIA)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 12** e **12-*bis***)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La IV Commissione,

esaminati i disegni di legge n. 1446, n. 1446-*bis* e n. 1650;

rilevato che si è in presenza di una manovra ampia e complessa, volta ad avviare un effettivo risanamento della finanza pubblica e che costituisce la premessa di importanti modifiche di carattere strutturale;

considerato che, per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero della difesa, emerge con chiarezza l'obiettivo futuro, anche se in un quadro di risorse limitate ed inferiori a quelle previste dal disegno di legge di bilancio per il 1993, di non pregiudicare l'ammodernamento delle Forze armate e di preservare l'efficienza e l'operatività dello strumento militare,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sui disegni di legge n. 1446, n. 1446-*bis*, n. 1650, per le parti di competenza, come modificati dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

Capitolo 1070:

CP: – 9;
CS: – 9.

Capitolo 1075:

CP: – 8,9;
CS: – 8,9.

Capitolo 1078:

CP: – 500;
CS: – 500.

Capitolo 1080:

CP: – 10;
CS: – 10.

Capitolo 1081:

CP: – 20;
CS: – 20.

Capitolo 1082:

CP: – 20;
CS: – 20.

Capitolo 1084:

CP: – 151;
CS: – 151.

Capitolo 1086:

CP: – 1.833;
CS: – 1.833.

Capitolo 1087:

CP: + 50,3;
CS: + 50,3.

Capitolo 1089:

CP: – 113;
CS: – 113.

Capitolo 1090:

CP: – 25;
CS: – 25.

Capitolo 1091:

CP: – 2.032;
CS: – 2.032.

Capitolo 1092:

CP: – 199;
CS: – 199.

Capitolo 1093:

CP: + 99,9;
CS: + 99,9.

Capitolo 1094:

CP: – 5;
CS: – 5.

Capitolo 1098:

CP: – 800;
CS: – 800.

Capitolo 1103:

CP: – 1.072;
CS: – 1.072.

Capitolo 1104:

CP: – 610,1;
CS: – 610,1.

Capitolo 1105:

CP: – 6.900;
CS: – 6.900.

Capitolo 1107:

CP: – 2.350,1;
CS: – 2.350,1.

Capitolo 1242:

CP: – 42;
CS: – 42.

Capitolo 1243:

CP: – 82;
CS: – 82.

Capitolo 1375:

CP: – 30.000;
CS: – 30.000.

Capitolo 1376:

CP: – 20.000;
CS: – 20.000.

Capitolo 1377:

CP: – 20.000;
CS: – 20.000.

Capitolo 1378:

CP: – 37.180,5;
CS: – 37.180,5.

Capitolo 1379:

CP: – 8.055,5;
CS: – 8.055,5.

Capitolo 1380:

CP: – 5.121,5;
CS: – 5.121,5.

Capitolo 1383:

CP: – 485;
CS: – 485.

Capitolo 1384:

CP: – 84;
CS: – 84.

Capitolo 1385:

CP: – 10.000;
CS: – 10.000.

Capitolo 1387:

CP: – 1.985,5;
CS: – 1.985,5.

Capitolo 1400:

CP: – 2.500;
CS: – 2.500.

Capitolo 1402:

CP: – 250;
CS: – 250.

Capitolo 1404:

CP: – 3.906;
CS: – 3.906.

Capitolo 1405:

CP: – 5.500;
CS: – 5.500.

Capitolo 1406:

CP: – 21.166;
CS: – 21.166.

Capitolo 1415:

CP: – 3.050;
CS: – 3.050.

Capitolo 1416:

CP: – 1.850;
CS: – 1.850.

Capitolo 1420:

CP: – 2.920;
CS: – 2.920.

Capitolo 1421:

CP: – 520;
CS: – 520.

Capitolo 1455:

CP: – 100;
CS: – 100.

Capitolo 1456:

CP: – 10;
CS: – 10.

Capitolo 1485:

CP: – 99;
CS: – 99.

Capitolo 1486:

CP: – 50;
CS: – 50.

Capitolo 1500:

CP: – 7.752;
CS: – 7.752.

Capitolo 1503:

CP: – 800;
CS: – 800.

Capitolo 1596:

CP: – 15.000;
CS: – 15.000.

Capitolo 1597:

CP: – 15.000;
CS: – 15.000.

Capitolo 1603:

CP: – 247;
CS: – 247.

Capitolo 1604:

CP: – 117;
CS: – 117.

Capitolo 1673:

CP: – 5;
CS: – 5.

Capitolo 1675:

CP: – 200;
CS: – 200.

Capitolo 1802:

CP: – 36.704;
CS: – 36.704.

Capitolo 1832:

CP: – 48.871;
CS: – 48.871.

Capitolo 1836:

CP: – 5.882;
CS: – 5.882.

Capitolo 1837:

CP: – 650;
CS: – 650.

Capitolo 1841:

CP: – 4.050;
CS: – 4.050.

Capitolo 1872:

CP: – 83.172;
CS: – 83.172.

Capitolo 1874:

CP: – 10.660;
CS: – 10.660.

Capitolo 1878:

CP: – 2.996;
CS: – 2.996.

Capitolo 2000:

CP: – 5.160;
CS: – 5.160.

Capitolo 2002:

CP: – 26.634;
CS: – 26.634.

Capitolo 2102:

CP: – 56.519;
CS: – 56.519.

Capitolo 2103:

CP: – 30.900;
CS: – 30.900.

Capitolo 2104:

CP: – 13.350;
CS: – 13.350.

Capitolo 2106:

CP: – 14.000;
CS: – 14.000.

Capitolo 2501:

CP: – 8.377;
CS: – 8.377.

Capitolo 2502:

CP: – 20.361,9;
CS: – 20.361,9.

Capitolo 2503:

CP: – 17.600;
CS: – 17.600.

Capitolo 2505:

CP: – 4.389;
CS: – 4.389.

Capitolo 2507:

CP: – 41;
CS: – 41.

Capitolo 2510:

CP: – 570;
CS: – 570.

Capitolo 2512:

CP: – 5.179;
CS: – 5.179.

Capitolo 2802:

CP: – 77.894;
CS: – 77.894.

Capitolo 2803:

CP: – 1.600;
CS: – 1.600.

Capitolo 2804:

CP: – 1.236;
CS: – 1.236.

Capitolo 3001:

CP: – 6.320;
CS: – 6.320.

Capitolo 3002:

CP: – 26;
CS: – 26.

Capitolo 3003:

CP: + 29,6;
CS: + 29,6.

Capitolo 3004:

CP: – 201;
CS: – 201.

Capitolo 3101:

CP: – 3.500;
CS: – 3.500.

Capitolo 3202:

CP: – 50;
CS: – 50.

Capitolo 3204:

CP: – 3.200;
CS: – 3.200.

Capitolo 3208:

CP: – 100;
CS: – 100.

Capitolo 4004:

CP: – 16.420;
CS: – 16.420.

Capitolo 4005:

CP: – 105.382;
CS: – 105.382.

Capitolo 4011:

CP: + 334.943;
CS: + 334.943.

Capitolo 4031:

CP: + 122.796;
CS: + 122.796.

Capitolo 4051:

CP: + 339.012;
CS: + 339.012.

Capitolo 5031:

CP: + 45.800;
CS: + 45.800.

Tab. 12. 1.

Al capitolo 2501, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, sono ridotte rispettivamente di 50, 100 e 150 miliardi.

Conseguentemente, nella legge finanziaria, alla tab. B, l'accantonamento Presidenza del Consiglio è elevato a miliardi 60 per l'anno 1993 (+ 50 miliardi), a miliardi 110 per l'anno 1994 (+ 100 miliardi) e a miliardi 160 per l'anno 1995 (+ 150 miliardi) (Limiti d'impegno decennali).

1446. Tab. 12. 53.

Capitolo 2802:

CP: – 10 miliardi;
CS: – 10 miliardi.

Conseguentemente, iscrivere nella Tab. B allegata al disegno di legge finanziaria 1993 il seguente accantonamento:

Ministero dei lavori pubblici (rifinanziamento legge 16 ottobre 1975, n. 492, articolo 7) (limiti di impegno):

1993: 10.000;
1994: 10.000;
1995: 10.000.

1446. Tab. 12. 60.

In tabella A, introdurre la voce: Ministero della difesa *(per raddoppiare la paga giornaliera ai giovani di leva):*

1993: 350 miliardi;
1994: 350 miliardi;
1995: 350 miliardi.

1650. Tab. A. 6. 4.

Alla Tabella A: introdurre un accantonamento per il Ministero della Difesa (per la modifica delle norme di reclutamento stato e avanzamento ai sottufficiali delle Forze armate e dei carabinieri o sottufficiali dell'Arma dei carabinieri):

1993: 30 miliardi;
1994: 30 miliardi;
1995: 30 miliardi.

1650. Tab. A. 2. 4.

Alla Tabella A: Introdurre un accantonamento per il Ministero della Difesa (per nuove norme integrative della legislazione vigente in favore dei militari di leva e di caserma appartenenti alle FF.AA., ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati infortunati a favore dei superstiti e in favore dei congiunti dei caduti durante il servizio):

1993: 20 miliardi;
1994: 20 miliardi;
1995: 20 miliardi.

1650. Tab. A. 3. 4.

Alla Tabella A: Introdurre un accantonamento per la Presidenza del Consiglio:

1993: 10 miliardi;
1994: 10 miliardi;
1995: 10 miliardi.

1650. Tab. A. 1. 4.

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)

(Relatore: Francesco BORGIA, per le Tabelle 2 e 4;
Angelino ROJCH, per la Tabella 18)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 2** e **2-bis**)

Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 4** e **4-bis**)

Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 18**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La V Commissione,

esaminati gli stati di previsione del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle partecipazioni statali, del disegno di legge di bilancio per gli anni 1993-1995;

ritenuto:

che il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, definitivamente avviato con la conversione in legge del recente decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, assume valenza strategica nella politica dei tre ministeri economici;

considerato:

che la trasformazione in società per azioni degli enti di gestione e delle imprese pubbliche, segna una svolta nella dislocazione istituzionale del sistema produttivo pubblico, introducendo una netta separazione fra le funzioni politico-istituzionali, spettanti al Parlamento, al Governo ed agli organi politici in generale, e quelle economico-industriali svolte dal sistema produttivo pubblico e privato;

che il processo di privatizzazione va realizzato considerando le grandi implicazioni finanziarie, industriali e sociali che riveste, e che le operazioni di privatizzazione dovranno svilupparsi con procedure rapide e rispondenti a criteri di razionalità nella gestione e nella dismissione delle risorse del sistema produttivo pubblico;

che in ogni caso le operazioni di dismissione dovranno tener conto delle potenziali conseguenze negative rispetto al sistema industriale ed ai livelli occupazionali, e che occorrerà in particolare porre la massima attenzione agli squilibri in atto nel Mezzogiorno e nelle aree di crisi del centro-nord;

che il complessivo processo di privatizzazione non può rispondere semplicemente ad esigenze contingenti di riduzione del fabbisogno finanziario dello Stato ma deve essere finalizzato alla riduzione dello *stock* del debito pubblico;

che opportunamente le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, per gli anni 1993-1995, prevedono che i proventi delle dismissioni patrimoniali vengano iscritti nel bilancio dello Stato solo dopo la loro effettiva acquisizione, e che si prescinda dagli stessi nella determinazione dei saldi previsionali contenuta nella legge finanziaria;

che in tal senso il Governo ha anche presentato un disegno di legge per la creazione di un fondo di ammodernamento del debito pubblico cui destinare i proventi delle privatizzazioni;

che la privatizzazione non riguarderà unicamente le imprese direttamente considerate dal decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, ma potrà abbracciare anche altri soggetti come previsto dallo stesso decreto che conferisce al CIPE la facoltà di trasformare in società per azioni altri enti pubblici economici ed aziende autonome dello Stato;

che la privatizzazione delle imprese pubbliche non risponde all'obiettivo di liquidare l'esperienza dell'intervento dello Stato in economia ma punta ad un recupero di efficienza del sistema delle imprese pubbliche e ad una maggiore integrazione con il sistema produttivo privato, anche in relazione ai profondi fenomeni di internazionalizzazione dell'economia che rendono superati i tradizionali modelli di intervento pubblico;

che occorre conseguentemente coordinare la definizione della politica di privatizzazione con la più generale programmazione economico-finanziaria;

che in ogni caso il nuovo assetto delle società a partecipazione statale deve realizzare l'autosufficienza finanziaria delle società stesse;

che è necessario inoltre ridefinire i modelli di gestione delle imprese pubbliche, e soprattutto il rapporto fra le funzioni imprenditoriali, che devono essere riservate esclusivamente al *management* delle imprese stesse, e le funzioni di indirizzo generale della politica industriale, di competenza del Governo e del Parlamento;

che la gestione delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici dovrà essere ispirata a criteri di massima efficienza imprenditoriale e che pertanto dovrà essere assolutamente superata la tendenza a fare del sistema delle imprese pubbliche luogo di compensazione di interessi ed esigenze sociali, meritevoli di tutela ma la cui soddisfazione non può trovare risposta mediante l'aggravio di oneri impropri sulle imprese di proprietà pubblica che, al contrario, devono essere in grado di competere su un piano di parità con la concorrenza nazionale ed internazionale;

che la gestione delle imprese pubbliche dovrà altresì garantire la massima trasparenza, in relazione alla quale è necessario definire un sistema di controllo che sostituisca quello precedente, non più utilizzabile perché legato all'adozione di un modello pubblicistico di impresa, coerente con la natura privatistica assunta dal complesso delle imprese pubbliche;

che il superamento del modello degli enti di gestione delle partecipazioni statali rende definitivamente esaurite le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle partecipazioni statali, nonché alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale, per i programmi delle partecipazioni statali;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sugli stati di previsione del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle partecipazioni statali del disegno di legge di bilancio, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, raccomandando al Governo:

di presentare entro il termine fissato dal decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 il programma di riordino delle partecipazioni detenute dallo Stato, in cui siano chiaramente indicati i criteri di impostazione della politica delle privatizzazioni, anche in relazione alla definizione delle necessarie linee di politica industriale, ed in particolare siano indicate:

le operazioni di fusione, incorporazione, scissione e trasferimento di società, ivi comprese società facenti capo al disciolto EFIM, dirette a consentire una razionalizzazione della composizione dei singoli gruppi in modo da evitare sovrapposizioni, duplicazioni, di attività favorendo in tal modo la competitività delle aziende in vista delle successive procedure di dismissione;

le operazioni di privatizzazione che il Governo intende promuovere ed i cui proventi sono destinati a riduzione del debito pubblico, e quelle destinate a consentire un consolidamento dello stato patrimoniale delle società partecipate dallo Stato, con particolare riferimento alle iniziative già preannunciate dal Governo (Credito italiano, Nuovo Pignone, eccetera) delle quali andranno specificate le motivazioni finanziarie ed industriali sottostanti;

le società, i gruppi e le singole aziende ritenute di importanza strategica e delle quali viene esclusa la perdita della quota di controllo;

le condizioni che garantiranno l'equilibrio e l'autosufficienza finanziaria delle società che resteranno in mano pubblica;

di predisporre programmi di riordino e dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato anche per gli anni successivi al 1993. Tali programmi, considerati gli evidenti nessi che fra i due documenti esistono, potranno essere utilmente presentati nell'ambito del Documento di programmazione economico finanziaria o anche costituire parte del documento stesso;

di presentare, entro breve termine un proprio disegno di legge per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali da esaminare e possibilmente approvare entro la chiusura della sessione di bilancio, con la conseguente soppressione della Commissione bicamerale per i programmi delle partecipazioni statali, come già previsto dalla legge n. 412 del 1991;

di predisporre le linee per interventi di reindustrializzazione, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, anche attraverso la previsione di un fondo speciale per lo sviluppo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Adriano BIASUTTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 1** e **1-bis**)

Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 3** e **3-bis**)

Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993 per la parte relativa alle assicurazioni private e di interesse collettivo (rubrica n. 11) (**Tabella n. 14** e **14-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VI Commissione,

esaminati i disegni di legge nn. 1446, n. 1446-*bis* e 1650, rilevando che si è in presenza di una manovra complessa, allargata, in cui incidono altri provvedimenti di grande valore che pongono le premesse per l'avvio di un reale risanamento della finanza pubblica;

considerato che tale obiettivo può essere perseguito definendo un nuovo equilibrio tra poteri centrali e strutture periferiche nella prospettiva di garantire

un uso più razionale delle risorse e che uno Stato in grado di realizzare un vero sistema delle autonomie deve proporsi un riesame dei grandi costi sociali ed un adeguamento del sistema fiscale con competenze assegnate anche ai livelli locali;

ritenuto a questo proposito che si dovrebbe impegnare il Governo a predisporre un solo provvedimento fiscale l'anno, entro il termine del 30 settembre;

rilevato che le difficoltà di funzionamento dell'apparato fiscale possono essere superate dando sollecita attuazione a quanto previsto dalla legge di riforma (legge n. 358 del 1991) e affrontando alcuni problemi aperti che risentono delle disfunzioni degli anni precedenti e che al riguardo non può essere sottovalutata l'esigenza espressa di una maggiore e più completa informazione soprattutto nei confronti dei comuni;

sottolineata altresì l'opportunità di valutare la congruità e l'utilità di molte spese, in termini di funzionamento, dell'intero apparato dello Stato;

rilevata la necessità che il bilancio non eluda nelle sue previsioni elementi di spesa anche se di difficile definizione e che tra i problemi specifici è emersa la preoccupazione per il blocco dei fondi per la ricostruzione delle zone terremotate in alcune regioni meridionali e l'urgenza di una definizione dell'ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia sulla base di quanto già previsto nell'accordo Governo-regione e con l'inserimento nella tabella A, fondi speciali di parte corrente, rubrica del ministero del tesoro, di 350.000 milioni per l'anno 1994 e 370.000 milioni per l'anno 1995;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sui disegni di legge n. 1446, n. 1446-*bis* e n. 1650 per le parti di competenza.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Silvia COSTA)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993 per la parte relativa all'informazione **(Tabella n. 1/A e 1/A-bis)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VII Commissione,

esaminati in sede consultiva lo stato di previsione per la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993 e le connesse parti dei disegni di legge finanziaria 1993 per la parte concernente l'informazione e l'editoria,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente raccomandazione:

che siano reintegrati, in misura adeguata, gli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in considerazione del carattere permanente di tali disposizioni di legge.

La Commissione ha approvato altresì il seguente emendamento:

Alla tabella 1/A, al capitolo 1376, aumentare gli stanziamenti di competenza e di cassa e corrispondenti proiezioni del bilancio pluriennale:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, rubrica Ministero del tesoro - Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) modificare gli importi come segue: 1993: – 104.000; 1994: – 104.000; 1995: – 104.000 *e alla Tabella E sopprimere la voce* « Legge n. 67 del 1987 » - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 - articolo 18: Pubblicazioni di elevato valore culturale (capitolo 1376 Presidenza) *con il relativo stanziamento in diminuzione.*

Tab. 1-A/VII/5.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Antonio LA GLORIA)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 7** e **7-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VII Commissione,

esaminata la tabella 7 e 7-*bis* (Ministero della pubblica istruzione) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

sottolineata l'esigenza che nella tabella B nel disegno di legge finanziaria, alla rubrica Ministero della pubblica istruzione, siano preordinate ulteriori risorse – quantificabili in 50 miliardi per il 1994 e 100 miliardi per il 1995 – da destinare a programmi di edilizia scolastica che la Commissione ritiene indispensabili per assicurare la piena funzionalità del sistema scolastico;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha approvato altresì i seguenti emendamenti:

Alla tabella 7, capitolo 1121, dopo le parole: di tutto il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione *inserire le seguenti:* utilizzando anche tecniche e materiali multimediali.

Tab. 7/VII/8.

Alla Tabella 7, capitolo 1122, dopo le parole: tecnologie educative; *aggiungere le seguenti:* per la valutazione del sistema scolastico.

Tab. 7/VII/1.

Alla Tabella 7, ai capitoli 1146, 1147 e 1148 sostituire la parola soppresso *con le seguenti:* per memoria.

Tab. 7/VII/2.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Silvia COSTA)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1993 per le parti relative allo sport e allo spettacolo (**Tabella n. 20**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VII Commissione,

esaminata la tabella 20, relativa allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1993, limitatamente alla parte concernente lo spettacolo e lo sport, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

per la parte riguardante lo spettacolo:

valutando che l'entità della riduzione, introdotta dal disegno di legge n. 1446/20, degli stanziamenti già disposti per il 1993 dalla precedente legge finanziaria si aggira sul 6,4 per cento, pari a circa 60 miliardi;

constatando che tale riduzione comporta la necessità di interventi selettivi tali da mantenere il livello di produttività del sistema;

sottolineando l'urgenza, soprattutto in presenza dell'attuale crisi finanziaria, di giungere tempestivamente al riordino legislativo dei comparti dello spettacolo;

rilevando che ormai si impone una riflessione organica sulle nuove modalità e fonti di finanziamento, anche attivando ulteriori risorse pubbliche e private;

auspicando che si armonizzino le politiche di agevolazione fiscale già nei decreti delegati che saranno emanati dal Governo, in attuazione della legge delega;

valutando positivamente l'intento dell'articolo 7 del disegno di legge di accompagnamento alla manovra di finanza pubblica (A.C. n. 1684), volto al contenimento della spesa negli enti lirici;

segnalando comunque il rischio che tali misure, se non integrate da una riforma degli enti lirici, a cominciare dalla loro natura giuridica e dagli organi di gestione, possano risultare insufficienti e parziali, perpetuando di fatto organici e parametri di finanziamento squilibrati;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti raccomandazioni:

per la parte relativa allo spettacolo:

siano prorogate le riduzioni di imposta sullo spettacolo e le diverse forme di agevolazione di imposta relative ai vari comparti, in vigore fino al 31 dicembre 1992;

siano riesaminate al più presto le tariffe a carico dei gestori di locali di pubblico spettacolo, relative al servizio di sicurezza dei vigili del fuoco, reso obbligatorio in aggiunta alle squadre aziendali, che, per i locali con sale oltre i 500 posti, vanno da 500 mila a 2 milioni 500 mila lire al giorno, con grave ripercussioni soprattutto per i circhi e il piccolo esercizio in genere;

siano convocate al più presto le commissioni musica, prosa e spettacolo viaggiante per i bilanci consuntivi e i preventivi, al fine di consentire una reale programmazione della stagione 1992-1993 e per evitare indebitamenti con le banche per via degli interessi sui prestiti e gli anticipi;

siano garantiti, nelle sovvenzioni, acconti progressivi in base allo stato di avanzamento dei programmi;

sia comunque garantita l'attività dei 13 enti lirici e istituzioni concertistiche anche attraverso un più incisivo ruolo di coordinamento e indirizzo da parte del Ministero, attivando in tal senso il comitato di coordinamento previsto per legge;

per la parte relativa allo sport:

sia al più presto perfezionato lo strumento normativo indispensabile a rendere operante l'accesso al credito da parte di quegli enti che ne hanno fatto domanda ai sensi della legge n. 65 del 1987 e delle successive modificazioni, e che non hanno potuto accedere alla Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo, già autorizzato per la realizzazione di impianti sportivi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Alberto MICHELINI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 21** e **21-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VII Commissione,

esaminata la tabella 21, concernente lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

ritenuto che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturali costituiscano un obiettivo primario da perseguire nell'ottica di uno sviluppo complessivo del paese;

rilevato peraltro come l'attuale struttura del bilancio del Ministero nonchè la configurazione dell'Amministrazione dei beni culturali siano tali da ostacolare il conseguimento del predetto obiettivo, pur se rispetto ad altri settori quello dei beni culturali risulta meno penalizzato dalla manovra di bilancio impostata dal Governo;

sottolineata quindi la necessità di modificare gli attuali meccanismi contabili che determinano l'insorgere di una cospicua massa di residui passivi, fatto tanto più negativo se rapportato all'esiguità degli stanziamenti complessivi assegnati al Ministero;

sottolineata altresì la necessità, in questo quadro, di procedere ad una riforma dell'Amministrazione dei beni cul-

turali diretta a conferire maggiore autonomia alle soprintendenze e ai musei nonché ad assicurare una più razionale utilizzazione del personale a disposizione;

rilevata l'urgenza di proseguire la già avviata inventariazione del patrimonio nazionale al fine di precostituire un'appropriata strumentazione per far fronte alle conseguenze che deriveranno dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, del mercato unico europeo e che a tal fine appare necessario dotare l'Istituto centrale per il catalogo di adeguate disponibilità finanziarie;

ritenuto che idonee risorse finanziarie debbano essere destinate al restauro e alla valorizzazione sia del patrimonio statale sia del patrimonio non statale;

sottolineata l'esigenza di perseguire la massima funzionalità del sistema bibliotecario nazionale;

apprezzando gli sforzi condotti del ministro, sia in sede comunitaria nell'ambito della trattativa sulle proposte di atti normativi concernenti la circolazione dei beni culturali, sia all'interno con operazioni che danno slancio all'azione del Ministero, quale da ultimo l'acquisizione a Roma di Villa Blanc, che dovrà finalmente consentire di allestire presso Palazzo Barberini la Galleria nazionale di arte antica, ora costretta in spazi angusti;

ritenuto inoltre che sulle problematiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali tutte le forze politiche debbono essere chiamate ad un impegno costruttivo in termini di idee e di proposte,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha approvato altresì i seguenti emendamenti:

Alla tabella 21, capitolo 2034 alla denominazione aggiungere, in fine: ivi comprese le spese di funzionamento e manutenzione del sistema informativo centrale.

Tab. 21/VII/9.

Alla Tabella 21 (Beni culturali e ambientali), al capitolo 8005, variare gli importi di competenza e di cassa come segue:

CP: – 48.130.900.000
CS: – 48.130.900.000

Conseguentemente alla medesima tabella, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 8019:

CP: + 2.180.300.300
CS: + 2.180.300.300

Capitolo 8100:

CP: + 45.950.599.700
CS: + 45.950.599.700

Tab. 21/VII/5

Alla tabella 21 (Beni culturali e ambientali) modificare gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli come segue:

Capitolo 7801:

CP: + 5.000
CS: + 5.000

Capitolo 8005:

CP: + 30.000
CS: + 30.000

Capitolo 8100:

CP: + 65.000
CS: + 65.000

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella B, rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali, ridurre lo stanziamento:

1993: – 100.000.

Tab. 21/VII/10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Giovanni PACIULLO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 23** e **23-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VII Commissione,

esaminati in sede consultiva lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1993 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 1993;

valutando non adeguata la previsione di stanziamento da destinare alla legge sulla autonomia universitaria e ritenendo pertanto indispensabile l'aumento della dotazione prevista nella tabella A della legge finanziaria a favore del Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

sottolineando, con riferimento allo specifico settore della ricerca, l'urgenza della definizione del relativo piano in un quadro più generale e compiuto di programmazione, rilevando anche l'esigenza di un'azione di monitoraggio che eviti duplicazioni di risorse, avuto riguardo all'autonoma gestione della comunità accademica;

rinviando, per quanto concerne il settore dell'edilizia, al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (A.C. 1684) una iniziativa emendativa che eviti conseguenze negative derivanti dal passaggio nella spesa corrente

della spesa in conto capitale, registrando altresì gli effetti di rallentamento sull'adeguamento edilizio che la continua rimodulazione determina;

raccomandando, in relazione al personale, di non bloccare i posti già assegnati perché questo limiterebbe il processo di attivazione dei diplomi e l'avvio di nuove sedi e farebbe ulteriormente lievitare il ricorso ai contratti di docenza per i quali si avverte invece una esigenza di regolamentazione e contenimento;

rappresentando infine l'esigenza di una compiuta e sollecita informazione sull'attività dell'Agenzia spaziale italiana,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni, sulle quali richiama l'attenzione della Commissione bilancio:

è necessario prevedere più adeguate risorse relative al diritto allo studio;

occorre aumentare lo stanziamento relativo ai sincrotroni di Trieste e Grenoble, in attuazione alla delibera CIPE del 30 maggio 1991;

è infine indispensabile aumentare lo stanziamento riferito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste che appare essere condizione essenziale al funzionamento della struttura.

La Commissione ha approvato i seguenti emendamenti:

Alla tabella 23 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica), al capitolo 1501, modificare gli importi di competenza e di cassa e corrispondenti proiezioni del bilancio pluriennale:

CP: – 1.500;
CS: – 1.500.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, rubrica Ministero dell'università e della ricerca scientifica, modificare gli importi come segue:

1993: + 1.500;
1994: + 1.500;
1995: + 1.500.

Tab.23/VII/2.

Alla tabella 23 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica), al capitolo 1501, sopprimere la nota al capitolo che recita; « Lo stanziamento è comprensivo del contributo straordinario di lire 25.000.000.000 finalizzato al funzionamento dell'università degli studi: La Sapienza di Roma ».

Tab. 23/VII/4.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Renzo LUSETTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993 per la parte relativa alle Aree urbane **(Tabella n. 1/A e 1/A-bis)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1446, tabella 1/A, rubrica aree urbane e le connesse parti del disegno di legge n. 1650;

sottolineato come la creazione del dipartimento delle aree urbane sia stata finalizzata ad assicurare l'indispensabile intervento per ripensare in grande le città, caratterizzate in misura crescente da una grave situazione di degrado e dalla difficoltà di intervenire per il governo di tali situazioni a causa della complessità delle problematiche che attengono alle aree in questione;

ritenuto che l'approccio a tali complesse problematiche imponga modelli organizzativi di coordinamento che consentano di tener conto delle caratteristiche socio-economiche di ciascuna comunità e che, nel contempo, garantiscano il governo pubblico delle trasformazioni in atto;

ritenuto che il ricorso a tali modelli organizzativi sia particolarmente importante anche al fine della massimizzazione dell'utilizzo delle attuali scarse disponibilità finanziarie pubbliche, ove attraverso essi si riescano anche ad attivare flussi finanziari privati;

considerata la positività del modello organizzativo delineato con la legge per Roma capitale, che potrebbe essere applicato anche in altre aree metropolitane grazie alla sua particolare duttilità;

lamentato, nel disegno di legge finanziaria, il definanziamento operato per il 1993 della legge n. 211 del 1992 relativa al trasporto rapido di massa, ritenuta dal Parlamento, al momento della sua approvazione, strumento fondamentale per favorire il decongestionamento delle aree urbane dal traffico e il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle medesime, obiettivi, questi, che sono da considerarsi prioritari per la politica delle aree urbane e che devono essere perseguiti anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli enti locali;

preso atto dell'azione di forte contenimento della spesa pubblica impostata sia con il bilancio a legislazione vigente per il 1993 sia con la manovra recata dal disegno di legge finanziaria e dai provvedimenti collegati, azione che però può essere bilanciata dal parallelo approfondimento dei modelli organizzativi ricordati,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge n. 1446, tabella 1/A, rubrica Aree urbane e le connesse parti del disegno di legge n. 1650.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Renzo LUSETTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993 per la rubrica dei Servizi tecnici nazionali **(Tabella n. 1/A** e **1/A-bis)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1446, tabella 1/A, rubrica Servizi tecnici nazionali e le connesse parti del disegno di legge n. 1650,

rilevato che per la prima volta la Commissione è chiamata a esprimersi specificamente sulle scelte operate dal Governo, attraverso la predisposizione del bilancio preventivo e della manovra finanziaria per il 1993, per i Servizi tecnici nazionali, che la legge n. 183 del 1989 ha organizzato in un sistema coordinato ed unitario, dotato di autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa e ha posto alla base dell'attività conoscitiva e di prevenzione che la stessa legge considera quale elemento portante della politica per la difesa del suolo;

considerato che l'attuale assetto organizzativo dei Servizi non corrisponde a pieno agli obiettivi di funzionalità e operatività tecnico-scientifica, organizzando i medesimi nell'ambito di apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio;

considerata la necessità di dotare i Servizi di mezzi e personale idonei all'espletamento delle loro funzioni, anche,

eventualmente attraverso forme di comando a tempo determinato che recuperino competenze altamente specializzate presenti in enti dello Stato e attualmente sottoutilizzate;

considerato che l'impostazione fortemente contenitiva della spesa pubblica della manovra finanziaria per il 1993 rende impossibile la previsione di ulteriori specifici fondi per i Servizi tecnici;

prendendo atto con soddisfazione dell'inserimento della legge n. 183 del 1989 nella tabella C del disegno di legge finanziaria, che sancisce il riconoscimento del forte rilievo e del carattere permanente della spesa per la difesa del suolo, che in tal modo risulta direttamente attivabile senza richiedere l'approvazione, per ciascun triennio, di apposita legge pluriennale di spesa, rendendo pertanto possibile una precisa programmazione degli interventi;

sottolineando conseguentemente la necessità che, a valere sul suddetto stanziamento di cui alla tabella C del disegno di legge finanziaria, una quota del 15 per cento sia destinata al funzionamento dei Servizi tecnici nazionali, quale presupposto della corretta attivazione della legge n. 183;

sottolineata altresì la necessità di una rapida attuazione della risoluzione Cerutti ed altri n. 7-00049 approvata dalla Commissione il 30 settembre 1992;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge n. 1446, tabella 1/A, rubrica Servizi tecnici nazionali e le connesse parti del disegno di legge n. 1650.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Renzo LUSETTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993 per la rubrica della Protezione civile (**Tabella n. 1/A** e **1/A-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1446, tabella 1/A, rubrica Protezione civile e le connesse parti del disegno di legge n. 1650,

osservando come la Protezione civile, cui dovrebbe essere affidato il compito di tutelare l'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente dalle catastrofi, è andata assumendo sempre più, a causa della mancanza di un'azione organica e programmatica sul territorio, compiti che hanno spesso travalicato l'emergenza, estendendosi anche ad interventi per la ripresa civile, anche per far fronte a carenze, ritardi e lentezze procedurali delle pubbliche amministrazioni più specificamente competenti per gli ordinari interventi;

sottolineata l'esigenza di superare la cultura dell'emergenza intervenendo non già a catastrofe avvenuta, ma preventivamente, con un'azione organica di controllo sul territorio, prevenendo con una forte azione programmatoria i gravi problemi legati al dissesto del suolo e alle condizioni dei corsi d'acqua; e ritenendo comunque che tutto ciò sia compito so-

prattutto delle amministrazioni e organi competenti per l'applicazione della legge n. 183 del 1989, cui è necessario dare piena attuazione;

sottolineate le novità sia sul piano istituzionale che sul piano finanziario-contabile contenute nella legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, di cui si auspica una rapida attuazione;

valutando positivamente l'inserimento nella tabella C del disegno di legge finanziaria di apposita voce per il reintegro del Fondo per la protezione civile, cosa che conferisce certezza di disponibilità finanziaria fin dall'impostazione della manovra, non necessitando tale appostazione di successivo apposito provvedimento legislativo per la sua attivazione;

ritenuto che tale certezza di disponibilità finanziaria dovrà consentire l'impostazione da parte del ministro per la protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze, di una azione organica di prevenzione dei danni e rischi per le persone, i beni e l'ambiente, avvalendosi al massimo, in rispetto del dettato delle leggi n. 183 del 1989 e n. 225 del 1992, delle specifiche competenze dei Servizi tecnici nazionali, attualmente incardinati, in base alla citata legge n. 183, nella Presidenza del Consiglio dei ministri,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge n. 1446, tabella 1/A, rubrica Protezione civile e le connesse parti del disegno di legge n. 1650.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Giulio FERRARINI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 9** e **9-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (Tab. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 1993, premesso che:

le limitazioni di ordine finanziario imposte dall'esigenza di realizzare un'incisiva manovra di rientro dal disavanzo pubblico impongono uno sforzo per migliorare, qualificare e programmare in modo efficace e produttivo la spesa da destinare alla realizzazione delle infrastrutture, settore nel quale deve registrarsi un forte ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi della CEE;

tale tendenza solleciterà a reperire finanziamenti per le realizzazioni infrastrutturali attraverso l'impiego di capitali privati e le manovre tariffarie, provocando in tal modo anche un salto di qualità delle imprese nazionali che dovranno assumere il rischio dell'investimento e confrontarsi con il mercato europeo;

la tendenza sopra delineata renderà altresì necessario selezionare le effettive priorità e in tale direzione muove già la manovra finanziaria 1993 nel settore dei lavori pubblici, che opera una selezione della spesa al fine di mantenere, in favore di quei settori che rivestono carat-

tere prioritario, quali ad esempio la legge sulla difesa del suolo, un significativo volume di risorse per la realizzazione di investimenti pubblici;

tutto ciò non potrà prescindere comunque dalla ridefinizione di regole chiare e precise in materia di esecuzione di opere pubbliche, che siano punto di riferimento certo per tutti;

in questo contesto, il Ministero dei lavori pubblici dovrà diventare sempre più il Ministero del territorio, delle infrastrutture, della casa, esercitando in tali settori un ruolo di indirizzo, di coordinamento e di promozione degli investimenti;

in particolare, tale ruolo dovrà essere esercitato nel settore della difesa del suolo che, uscendo rafforzato dalla manovra finanziaria per il 1993, dovrà ora registrare una rapida attuazione e avvio dei piani;

quanto al settore della casa, occorrerà muoversi verso il superamento della logica dell'emergenza e delle norme-tampone, a tal fine completando l'opera avviata dal Parlamento con le modifiche introdotte al decreto-legge n. 333 del luglio scorso in materia di indennità di espropriazione e di locazioni, con un ampio intervento di riforma organica del regime dei suoli, dell'intera materia delle locazioni e con la riforma degli IACP, rimandando all'esame del disegno di legge n. 1684 le valutazioni sui contributi *ex*-GESCAL;

considerando infine che un fattivo impegno lungo le linee indicate consentirà di bilanciare la forte restrittività dell'impostazione della tabella n. 9 e della manovra disposta con il disegno di legge finanziaria in particolare nel settore dei lavori pubblici;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge n. 1446, tabella 9, stato di previsione del Ministero del lavori pubblici, e delle connesse parti del disegno di legge n. 1650.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Gabriella ZANFERRARI AMBROSO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 22** e **22-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La VIII Commissione.

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente (Tabella 22) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 1993,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha approvato altresì i seguenti emendamenti:

All'articolo 23, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

1446/23. 1.

All'articolo 27, comma 14, sostituire le parole: per il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente *con le parole:* per il Ministero dell'ambiente.

1446/27. 1.

Alla tabella 22, apportare le seguenti modificazioni:

Cap. 1021:

CP + 150.000;
CS + 150.000.

Cap. 1067:

CP + 150.000;
CS + 150.000.

Cap. 1072:

CP + 500.000;
CS + 500.000.

Cap. 1081:

CP + 550.000;
CS + 550.000.

Cap. 1087:

CP + 1.200.000;
CS + 1.200.000.

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni:

Cap. 1068:

CP – 150.000;
CS – 150.000.

Cap. 1079:

CP – 50.000;
CS – 50.000.

Cap. 1088:

CP – 350.000;
CS – 350.000.

Cap. 1551:

CP – 200.000;
CS – 200.000.

Cap. 1552:

CP – 100.000;
CS – 100.000.

Cap. 1556:

CP – 500.000;
CS – 500.000.

Cap. 2051:

CP – 100.000;
CS – 100.000.

Cap. 2552:

CP – 200.000;
CS – 200.000.

Cap. 2556:

CP – 300.000;
CS – 300.000.

Cap. 4200:

CP – 600.000;
CS – 600.000.

1446/22. 3.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Raffaele RUSSO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 10**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La IX Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dsei trasporti (tabella 10) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha approvato altresì i seguenti emendamenti:

Al disegno di legge finanziaria, alla tabella F, elenco n. 11, Interventi nel settore dei trasporti, legge n. 68 del 1992, ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, modificare gli importi come segue:

1993: + 30.000;
1994: —;
1995: — 30.000.

Conseguentemente alla tabella F, elenco n. 26, Interventi diversi, legge n. 212 del 1992, collaborazione con i paesi dell'Europa centro orientale, modificare gli importi come segue:

1993: — 30.000;
1994: —;
1995: + 30.000.

1650/17/9.

Al disegno di legge finanziaria, all'articolo 3, al comma 1, sostituire la parola: sentita *con la seguente:* d'intesa.

1650/3.2/9.

Al disegno di legge finanziaria, all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

3) Per l'anno 1993, l'apporto statale in favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/440 del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e del regolamento comunitario n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore trasporti, è così determinato:

a) quanto al regolamento CEE 1107/70, per oneri di infrastruttura, lire 1.500 miliardi;

b) quanto alla direttiva CEE 440/91, per la realizzazione del piano di investimenti di risanamento, ristrutturazione e sviluppo di cui al contratto di programma che verrà approvato dal Cipe, lire 8.250 miliardi da erogarsi in cinque rate annuali di 1.650 miliardi a partire dal 1994, fatti comunque salvi i residui di cui alle vigenti leggi pluriennali in materia di investimenti ferroviari per le quali si continuano sino ad esaurimento ad applicare le agevolazioni e le modalità di reperimento delle risorse già previste per l'*ex* Ente F.S.

1650/3.10/9.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Raffele RUSSO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 11**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato in sede consultiva lo stato di previsione del Ministero delle poste (Tabella 11) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Raffaele RUSSO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 17**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La IX Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della marina mercantile (Tabella 17) e ler connesse parti del disegno di legge finanziaria

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha approvato altresì i seguenti emendamenti:

Al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, introdurre la voce: Ministero della marina mercantile:

1993: + 2.500.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero della marina mercantile - legge n. 979 del 1982, Disposizioni per la difesa del mare, *variare gli importi come segue:*

1993: – 2.500.

1650/1/9.

Al disegno di legge finanziaria, alla tabella B, Ministero della marina mercantile (limite di impegno), modificare gli importi come segue:

1993: + 275.000;
1994: + 275.000;
1995: + 275.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), variare gli importi come segue:

1993: – 225.000;
1994: – 200.000;
1995: – 175.000.

Alla tabella C, Ministero dei trasporti, legge n. 67 del 1988, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), articolo 13, comma 12: oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e gestione commissariale governativa, variare gli importi come segue:

1993: – 50.000;
1994: – 75.000;
1995: – 100.000.

1650/5/9.

Al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero della marina mercantile, legge n. 979 del 1982, Disposizioni per la difesa del mare, variare gli importi come segue:

1993: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 267 del 1991, Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima:

1993: + 10.000.

1650/7/9.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Agostino MARIANETTI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 14** e **14-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La X Commissione,

premesso che:

la rigorosa azione di risanamento impostata dal Governo con la manovra di bilancio per il 1993 si impone come necessaria ed indifferibile a fronte dell'attuale stato della finanza pubblica e degli impegni connessi al processo di integrazione comunitaria e che di tale premessa va tenuto conto nella valutazione delle singole misure che incidono sulla spesa sanitaria e previdenziale e sui trasferimenti in favore alle imprese;

le risorse destinate dallo Stato al sistema industriale sono state oggetto di un significativo contenimento, con veri e propri tagli agli stanziamenti o con slittamenti di somme ad anni successivi, che peraltro si propongono di incidere, secondo quanto dichiarato dal Governo, soprattutto sulle voci di bilancio ove l'esistenza di un cospicuo volume di residui consente di non interrompere l'operatività di programmi già avviati;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sulla tabella 14 – stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – per l'anno finanziario

1993 ed il triennio 1993-1995 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria 1993;

con le seguenti osservazioni:

a) dall'esame dei documenti di bilancio esce rafforzata l'esigenza di individuare nuovi indirizzi di politica industriale, sia sul lato dei contenuti e degli obiettivi da perseguire – poiché si impone ormai il ridimensionamento della tradizionale funzione « erogatrice » – sia sul lato dei soggetti pubblici preposti alla attuazione di tali indirizzi, al fine di superare l'attuale frammentazione e dispersione di poteri e competenze;

b) in direzione dell'impostazione di una nuova politica industriale, appaiono prioritari gli obiettivi dell'incentivazione degli investimenti nel capitale di rischio delle imprese e nell'innovazione tecnologica riferita ai prodotti e ai processi produttivi. A tal fine, particolare attenzione va rivolta ai cosiddetti interventi « a costo zero », ossia a quelle misure di carattere amministrativo o legislativo dalle quali, senza aggravio per la finanza pubblica, può conseguire un sensibile alleggerimento degli oneri organizzativi e finanziari a carico delle imprese ovvero una maggiore efficacia degli strumenti di intervento esistenti. Tra esse si possono ricordare, a titolo di esempio, la semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative, l'istituzione di un « conto corrente fiscale e finanziario » tra Stato ed impresa con possibilità di compensare le diverse partite, la più razionale utilizzazione delle risorse destinate alla formazione professionale, la riforma dei meccanismi di gestione di alcune leggi di spesa, l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione di qualità, il riordino di organismi di supporto alle imprese (camere di commercio, Artigiancassa, stazioni sperimentali per l'industria);

c) si sottolinea l'esigenza di utilizzare al massimo le opportunità fornite dagli interventi comunitari così da rafforzarne la ricaduta positiva sulle politiche nazionali di incentivazione degli investimenti. In tale direzione, si ritiene utile predisporre meccanismi che configurino l'accesso ai finanziamenti comunitari come condizione o almeno come criterio preferenziale per l'ammissione a finanziamenti statali. Al riguardo si ricorda che già l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, impone alle amministrazioni e agli enti pubblici di destinare al finanziamento di progetti ammissibili ai benefici del FERS, del FES e del FEOGA, con priorità su ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti in bilancio in forza delle norme statali concernenti materie e settori oggetto anche di intervento comunitario. Pertanto, si ritiene necessario verificare l'effettiva applicazione di tale norma nel passato e predisporre le opportune modifiche dirette ad ampliarne e migliorarne l'efficacia;

d) di fronte alle situazioni di crisi aziendale e occupazionale o di ristrutturazione che prevedibilmente dovranno essere affrontate nel prossimo futuro, è indispensabile che l'intervento pubblico non si limiti ai tradizionali strumenti di sostegno del reddito, ma si proponga di promuovere e sostenere iniziative di sviluppo imprenditoriale. In particolare, nel quadro della necessaria revisione degli strumenti sin qui adoperati e nella prospettiva della costituzione di una sola grande agenzia, si ritiene opportuno puntare al coordinamento per missioni precisate degli strumenti validi esistenti e diversamente finalizzati (GEPI, SPI s.p.a), nonché ad assicurare le dotazioni finanziarie minime per consentire la loro operatività;

e) si invita la Commissione bilancio a valutare l'esigenza di reperire risorse, nei documenti finanziari in esame, per il soddisfacimento di alcune esigenze di rilievo essenziale: rifinanziamento della legge n. 317 del 1991, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi nelle operazioni di credito all'artigianato costituito presso l'Artigiancassa; rifinan-

ziamento della legge n. 517 del 1975, sul credito agevolato al commercio; rifinanziamento della legge n. 221 del 1990, sulla politica mineraria; attuazione della legge n. 10 del 1991, in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia;

La Commissione ha approvato altresì il seguente emendamento:

Alla tabella F, Ministeri, elenco n. 2 modificare gli importi come segue: Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria cap. 7541):

1993: – 5.000;
1994: + 5.000;
1995: —.

e alla voce:

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria - capitolo 7910):

1993: – 5.000;
1994: + 5.000;
1995: —.

Conseguentemente, alla stessa tabella F, Ministeri, elenco n. 26, alla voce Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria - capitoli 7715, 7716, 7717, 7718, 7719), *modificare gli importi come segue:*

1993: + 10.000;
1994: – 10.000;
1995: —.

1650/9/10.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Antonio CANCIAN)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1993 per la parte ordinamentale e quella relativa al turismo (**Tabella n. 20**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La X Commissione,

esaminati i documenti di bilancio per il 1993 ed il triennio 1993-1995,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sulla tabella 20, stato di previsione del *Ministero del turismo e dello spettacolo* per l'anno finanziario 1993 ed il triennio 1993-1995, per la parte generale e quella relativa al turismo e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria 1993;

con le seguenti raccomandazioni:

a) dall'esame dei documenti di bilancio emerge l'esigenza di predisporre una programmazione seria ed ordinata dello sviluppo turistico; in questa prospettiva, è necessario che rapidamente si pervenga alla emanazione della legge quadro sul turismo che, valorizzando le autonomie locali, stimoli la creazione di strumenti in grado di favorire lo sviluppo turistico nel Paese con la creazione di un tessuto capillare di offerta turistica;

b) la politica del Ministero del turismo si dovrebbe ispirare ad un nuovo concetto di turismo nel quale sia centrale l'esigenza di garantire la competitività del settore; a tal fine si dovrebbe disporre di un quadro aggregato delle risorse finanziarie. Ciò comporta una verifica degli strumenti legislativi vigenti, con revisione degli attuali vincoli che limitano l'ammodernamento delle imprese; in questo aggiornato quadro giuridico debbono essere garantite norme e diritti certi per le imprese turistiche;

c) per lo sviluppo del settore turistico sono necessari investimenti infrastrutturali; a tal fine sarebbe auspicabile una valutazione progettuale interministeriale da avviarsi intorno ad un unico tavolo che veda convocati il Ministero del turismo, dei trasporti e della marina mercantile, dei lavori pubblici, dei beni culturali e dell'ambiente;

d) è necessario che siano valorizzati, con opportune iniziative, il turismo culturale-religioso, il turismo giovanile e il turismo termale che costituiscono una rilevante quota del turismo italiano;

e) ai fini di una seria politica turistica è opportuno stabilire strumenti per intensificare la sorveglianza ed il controllo sul rapporto tra servizi offerti e relativi costi;

f) è necessaria una valorizzazione del ruolo dell'ENIT al quale, opportunamente stimolato, deve essere conferita maggior vitalità;

g) è necessario che, come affermato dal Ministro, sia sospesa la realizzazione del progetto relativo al Centro nazionale informazioni turistiche (CNIT).

h) dovrebbero essere costituiti ed avviati, quanto prima, l'istituto di credito specializzato per il settore turistico, già ipotizzato dallo stesso Ministro del turismo, nonché un fondo coordinato di parte corrente che consenta iniziative incentivanti.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Romano FERRAUTO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1993 per la parte relativa alla ricerca applicata (**Tabella n. 23** e **23-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La X Commissione,

premesso che:

per le considerazioni generali svolte nel dibattito in Commissione e per la verificata necessità di sviluppare significativamente la qualità della ricerca, è opportuno un più puntuale controllo dei progetti e dei risultati conseguiti dal CNR, dall'INFN e dall'ASI per il raggiungimento delle loro specifiche finalità;

non v'è dubbio alcuno infatti che, se appare di facile applicazione un criterio valutativo valido per il CNR e l'ASI, non altrettanto si può affermare per l'INFN, in considerazione dei numerosissimi settori ove l'approfondimento degli studi, delle sperimentazioni e delle ricerche possono avere pratiche ricadute difficilmente valutabili sia nei tempi che nelle modalità;

un'esigenza, comunque, si appalesa urgente ed è quella del riordino delle strutture e dei programmi degli enti cui è demandata la ricerca nel nostro Paese ed in modo particolare del CNR;

infine si conviene con il Governo sul giudizio positivo circa le finalità e la gestione del Fondo speciale per la ricerca

applicata; in relazione a ciò si stima anzi opportuno ampliarne la portata, anche attraverso l'avvio di idonee iniziative legislative, senza pregiudizio per le procedure fino ad ora sperimentate;

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sulla tabella 23, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (limitatamente alla parte relativa alla ricerca applicata) per l'anno finanziario 1993 ed il triennio 1993-1995 e sulle connesse parti del disegno di legge finanaziaria,

con le seguenti raccomandazioni:

1) il Ministero vigilante dovrà farsi carico di un più puntuale riscontro dei risultati conseguiti nella ricerca dagli enti a ciò deputati, per offrire al Parlamento un rapporto più circostanziato, allo scopo di evitare una certa diffusa eterogeneità nei contenuti e nelle finalità di taluni di quegli enti;

2) la ravvisata esigenza di rendere sempre più agevole per le imprese la fruizione del Fondo speciale per la ricerca applicata rende non più rinviabile la misura di estendere anche ad altri istituti di credito la gestione finanziaria del Fondo medesimo;

3) appare parimenti non rinviabile la predisposizione di una normativa che riconduca a sintesi unitaria sia la molteplicità delle istituzioni che oggi a vario titolo operano nella ricerca che le risorse a questa destinate.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Cosimo CASILLI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 19** e **19-bis**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La XII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1993 (Tabella 19) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

si considerino inclusi nei Fondi speciali gli stanziamenti diretti a consentire l'attuazione degli interventi per la tutela della salute mentale e per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

si continua a registrare un divario considerevole tra lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale e gli oneri effettivi, pertanto la sottostima del Fondo comporterà, nel 1993, una enorme difficoltà gestionale delle regioni a cui si aggiungeranno anche oneri finanziari gravosi a carico dei cittadini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Carlo GIOVANARDI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (1446)

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 (**Tabella n. 13**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La XIII Commissione,

nell'esaminare il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria 1993 per le parti di sua competenza, sottolinea la necessità di affrontare alcuni nodi fondamentali sui quali in prospettiva si gioca la possibilità per il comparto primario di corrispondere alle esigenze del paese:

a) si dovrà provvedere quanto prima alla riforma del Ministero dell'agricoltura, che deve svolgere un ruolo di programmazione e di rappresentanza degli interessi agricoli nazionali nell'ambito della CEE, garantendo alle regioni l'integrità delle competenze loro assegnate dalla Costituzione per esaltarne le capacità operative, con la possibilità di esercitare poteri sostitutivi da parte del Ministero nel caso di inadempienza;

b) si richiama la necessità di un impegno perché nella PAC si realizzino correzioni rispetto all'evidente anomalia di quote di produzione deficitarie nell'ambito nazionale, che costringono a massicce importazioni di prodotti agricoli, e che devono essere adeguate al livello dei consumi interni;

c) si approntino rapidamente procedure tecnico-amministrative idonee a permettere ai produttori agricoli di beneficiare dei contributi comunitari per il

sostegno al reddito, sostitutivo del venir meno della tradizionale politicha di sostegno ai prezzi;

per quanto riguarda il 1993, la Commissione prende atto che la manovra finanziaria ammonta complessivamente a lire 93 mila miliardi derivanti per 52.950 miliardi da minori spese e per 34.100 miliardi da maggiori entrate correnti e per 7 mila miliardi dalla vendita di beni patrimoniali; che tale manovra si muove nell'ambito del « limite e vincolo per la discussione e deliberazione » parlamentare costituito dai saldi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria approvata dal Parlamento il 30 settembre 1992, a cui fanno riferimento disegno di legge finanziaria e disegni di legge allegati; che, più in generale, l'Italia è impegnata dal trattato di Maastricht a ridurre al 3 per cento il rapporto tra disavanzo pubblico e PIL ed al 60 per cento il rapporto tra il debito pubblico ed il PIL; che, infine, in tale contesto sono stanziati per il settore agricolo 3.800 miliardi di lire, quasi mille miliardi in più rispetto ai 2.959 del bilancio assestato 1992, anche se in realtà, sulla base della finanziaria 1992, nel 1993 avrebbero dovuto essere disponibili 6852 miliardi ma 3070 previsti per un nuovo provvedimento sostitutivo della legge pluriennale di spesa, sono stati cancellati, i fondi AIMA passano da 1000 a 800 miliardi, 1085 miliardi della legge 201/91 slittano al 1990 e tutto questo viene solo parzialmente corretto con i 1500 milardi stanziati sulla legge 252/1986 (Piano agricolo nazionale); tutto ciò premesso,

DELIBERA
DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) i pesanti sacrifici che il settore agricolo è costretto a subire non possono essere ulteriormente accentuati dall'abolizione delle agevolazioni fiscali esistenti, finalizzate alla tutela del grado di competitività delle imprese;

2) non appare pienamente giustificato lo slittamento, previsto alla tabella F, al 1990 di 1085 dei 2085 miliardi già stanziati per il 1992 dalla legge 201/91; nel contempo, alla tabella D si stanziano 1.500 miliardi per l'anno 1993 per il rifinanziamento della legge 752/86 in attesa del varo sollecito di una nuova legge pluriennale di spesa e di un nuovo piano agricolo nazionale, valido per gli anni successivi;

3) la riduzione e la cancellazione di alcuni impegni di spesa in materia di prevenzione per gli incendi boschivi, di tutela dei prodotti di qualità e di attività dell'ICE sono segnali non positivi verso politiche che devono considerarsi strategiche per il comparto agricolo (ambiente, qualità, esportazioni);

4) è opportuno prevedere stanziamenti congrui per consentire la realizzazione di alcune leggi urgenti del settore: riforma del credito agrario, riforma del MAF, agricoltura biologica, denominazione di origine, fitofarmaci.

5) è altresì evidente l'esigenza di una politica innovativa che modifichi strutturalmente la qualità della spesa agricola indirizzandola a scopi ed obiettivi che vadano particolarmente verso:

a) un moderno sistema di servizi alle imprese, che deve prescindere totalmente da ciò che è fallito e che faccia perno su una cooperazione rinnovata, sull'associazionismo e sulle Regioni;

b) le riforme degli strumenti di intervento di mercato e sul territorio, a partire dal MAF, dall'AIMA al Credito agrario, alla Cassa per la proprietà coltivatrice;

c) una opzione chiara che orienti la produzione legislativa e l'intervento a sostegno e tutela nelle zone svantaggiate e di montagna, con la valorizzazione delle risorse ambientali;

d) un piano per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

e) misure concrete per la riduzione dai costi di produzione;

f) la convocazione in tempi certi della conferenza nazionale per l'agricoltura.

In tal modo potrà realizzarsi, tra l'altro, un esame realistico della produttività della spesa confrontandola con i risultati conseguiti e superando così le difficoltà riscontrate fino ad oggi.

La Commissione ha approvato altresì il seguente emendamento:

Alla tabella F, alla voce: Interventi in agricoltura - legge n. 201 del 1991, differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, variare gli importi come segue:

1993: + 1.085.000;
1994: − 1.085.000.

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE

COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(Relatore: Nicola SANESE)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)

La Commissione speciale per le politiche comunitarie,

rilevato che le misure poste in essere dal Governo attraverso i provvedimenti collegati, pur nell'acuirsi delle difficoltà dovute alla instabilità del quadro politico internazionale e alla influenza di tale situazione sulla stabilità monetaria, sembrano tuttavia essere efficacemente orientate verso il perseguimento degli obiettivi di bilancio indicati dal disegno di legge finanziaria;

sottolineato altresì che l'effettiva realizzazione dei predetti obiettivi è condizione indispensabile per realizzare una tendenziale coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e i parametri di convergenza fissati dal Trattato di Maastricht,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

rilevata la potenziale contraddittorietà tra i più stringenti vincoli di bilancio imposti dal rispetto dei parametri di convergenza e le ipotesi contenute nel piano Delors II, occorrerà valutare attentamente le ricadute che tali ipotesi potrebbero determinare sul bilancio statale sia in termini di maggiori oneri derivanti dal previsto nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario, sia in termini di nuovi criteri di attribuzione dei fondi strutturali. Al riguardo occorrerà quindi sollecitare proposte che evitino una rina-

zionalizzazione delle spese per le politiche comunitarie e si orientino invece verso l'introduzione di nuove reali risorse proprie nel cui ambito individuare gli elementi di progressività richiesti dal Trattato di Maastricht;

essenziale è che il Governo assuma una decisa iniziativa per lo sviluppo del processo di armonizzazione fiscale, elemento indispensabile affinché all'unione monetaria si affianchi l'unione economica governata da istituzioni democratiche e orientata al perseguimento oltre che dell'obiettivo della stabilità dei prezzi anche verso più impegnativi obiettivi di riequilibrio e di sviluppo economico e sociale;

al fine di evitare il persistere dell'attuale fenomeno della formazione di consistenti residui nella gestione delle risorse comunitarie, fenomeno la cui origine è generalmente attribuita ai ritardi amministrativi di alcune Regioni, è necessario che il Governo operi affinché le norme comunitarie non attribuiscano ai singoli Stati la funzione di mero collettore finanziario bensì riconoscano al livello statale un ruolo attivo prevedendo anche la facoltà per gli Stati di esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti;

al fine di dotare il Dipartimento per le politiche comunitarie delle risorse umane e finanziarie necessarie a svolgere un ruolo di stimolo progettuale e di coordinamento all'interno del Governo nonché di raccordo istituzionale tra Governo, Parlamento ed istituzioni comunitarie i prossimi bilanci dovranno prevedere adeguate risorse.

DDL11-1446A
Lire 2800